

MUTUO SOLUTORIO E TRADITIO DOPO LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE N. 5841/2025

Di Simona Scuderi

| 979

SOMMARIO: 1. *Premessa introduttiva.* – 2. *Il contrasto sulla natura del mutuo solutorio. Il dibattito giurisprudenziale.* – 3. *La validità del mutuo solutorio. La decisione delle Sezioni Unite.* – 4. *Mutuo solutorio e causa.* – 5. *(Segue). Se il contratto di conto corrente è nullo. Quale tutela per il mutuatario?* – 6. *Mutuo solutorio in frode ai creditori: i rimedi.* – 7. *Conclusioni.*

ABSTRACT. Il dibattito sulla validità del contratto di mutuo finalizzato al ripianamento di una situazione debitoria pregressa è tornato al centro della discussione giuridica. La questione verte sulla configurabilità, nella fattispecie, della traditio, cioè della consegna materiale del denaro da parte del mutuante al mutuatario, venendo la somma direttamente impiegata dall'istituto di credito per risanare il debito pendente. La recente decisione delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, alla luce della più moderna interpretazione del concetto di traditio, contestualizzata in una dimensione non esclusivamente fisica ma anche "dematerializzata", enuncia il principio secondo il quale l'accredito sul conto corrente del mutuatario è sufficiente ad integrare la datio rei richiesta per il perfezionamento del contratto e riconduce il negozio solutorio nella categoria del contratto di mutuo disciplinato dagli artt. 1813 c.c. e ss. La decisione si pone nel solco del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e accentua con più vigore la qualificazione assiologica della fattispecie in quanto al centro viene posto l'interesse perseguito dalle parti attraverso l'operazione negoziale conclusa.

The debate over the validity of a loan agreement aimed at repaying a previous debt has returned to the forefront of legal debate. The question revolves around the possibility, in this case, of traditio, that is, the physical delivery of funds by the lender to the borrower, the sum being used directly by the credit institution to repay the outstanding debt. The recent decision of the United Sections of the Supreme Court, in light of the most modern interpretation of the concept of traditio, contextualized in a dimension that is not exclusively physical but also "dematerialized", enunciates the principle according to which the credit to the borrower's current account is sufficient to complete the datio rei required for the completion of the contract and brings the solution transaction within the category of the loan contract governed by Articles 1813 et seq. of the Italian Civil Code. The decision follows the consolidated orientation of the supreme court case law and emphasizes more forcefully the axiological qualification of the case, as the focus is on the interest pursued by the parties through the concluded transaction.

1. Premessa introduttiva.

Il contratto di mutuo stipulato in funzione solutoria di una pendente esposizione debitoria, si configura allorché un istituto di credito concede un prestito ad un proprio cliente con il quale questi provvede all'estinzione di un debito pregresso derivante dal rapporto di conto corrente instaurato sovente con il medesimo istituto finanziatore in epoca antecedente.

Questa particolare tipologia di operazione negoziale, sebbene diffusa nella prassi bancaria, ha sollevato notevoli contrasti nel panorama dottrinale e giurisprudenziale. Al centro della discussione è la questione della validità e della natura giuridica del mutuo con funzione solutoria, se considerarlo quale *pactum de non petendo ad tempus* o, invece, ricondurlo nella tradizionale figura del contratto di mutuo *ex art. 1813 c.c.*

In particolare il problema riguarda il riconoscimento della natura "reale" dell'operazione negoziale in quanto, mentre nella fattispecie di cui all'art. 1813 c.c. il contratto si perfeziona con la consegna del denaro, nel mutuo solutorio, la somma mutuata non transita materialmente nelle mani del mutuatario ma viene utilizzata direttamente dalla banca per estinguere la precedente passività attraverso un'operazione contabile.

La *querelle* è tornata al centro del dibattito con una recente decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha affrontato sia il problema della configurabilità, nella fattispecie, di un'effettiva *datio rei*, sia le questioni controverse sulla validità del negozio e sulla sua idoneità a costituire titolo esecutivo.

2. Il contrasto sulla natura del mutuo solutorio. Il dibattito giurisprudenziale

Il contratto di mutuo finalizzato al ripianamento di una situazione debitoria pregressa è stato oggetto di notevoli contrasti giurisprudenziali in quanto l'articolata struttura della fattispecie ha posto tra gli studiosi alcune significative questioni sia con riguardo alla sua legittimità sia con riferimento alla sua natura giuridica¹.

¹ Sulle questioni sorte intorno alla validità del mutuo solutorio, cfr. S. PAGLIANTINI, *Il mutuo fondiario solutorio e l'ambaradan delle categorie civilistiche*, in *Il Corriere Giuridico*, 2016, 7, 952 ss.; T. MAUCERI, *Sulla controversa natura del mutuo solutorio*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025, 190 ss.; T. DALLA MASSARA, *Prospettive in tema di mutuo solutorio e accordo di non chiedere: in attesa delle Sezioni Unite*, in *Accademia*, 2025, 6, 841 ss.; T. DI MARCELLO, *Il «mutuo solutorio» tra effettività della consegna e così detto effetto novativo (note sulla funzione della consegna nelle norme del mutuo)*, in *Dial. dir. econ.*, 2024, 1 ss.; C. PERNICE, *Credito fondiario, "giusto rimedio" e qualificazione dell'operazione negoziale*, Napoli, 2024, 241 e ss.; D. FAUCEGLIA, *La dilazione innova o nova il rapporto obbligatorio?*, in *Contr. e Impr.*, 2024, 1, 200 ss.; S. BONFATTI, *La disciplina del mutuo fondiario erogato per la estinzione di passività pregresse*, in *Fallimento*, 2023, 482 ss.; T. MAUCERI, *Una soluzione esaustiva per il mutuo fondiario eccedentario?*, in *Nuova Giur. Comm.*, 2023, 2, 397 ss.; ID., *Nullità e violazione del limite di finanziabilità nel mutuo fondiario*, in *Contratti*, 2022, 679 ss.; A. LA SPINA, *Mutuo fondiario eccedentario e necessaria elasticità del rimedio*, in *Nuova Giur. Comm.*, 2023, 2, 386 e ss.; M.

In merito alla validità dell'operazione contrattuale di accredito in giurisprudenza si sono formate diverse correnti di pensiero.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale risalente alla prima metà degli anni novanta² ma che è stato ripreso anche in tempi più recenti³, il contratto di "mutuo solutorio" configurerebbe un contratto diverso dal mutuo codicistico poiché mancherebbe la c.d. *traditio*, ovvero la consegna materiale del denaro da parte del mutuante al mutuatario, venendo la somma direttamente impiegata per risanare il debito pendente. Pertanto non si configurerebbe lo spostamento del credito dal patrimonio del concedente a quello del mutuatario, ma si realizzerebbe, invece, una mera operazione contabile incapace di integrare il requisito della realtà⁴. Di conseguenza, l'orientamento in esame, individuava nella fattispecie negoziata tra le parti un contratto di mutuo simulato e, quindi, inefficace⁵ sul presupposto che le parti non avevano voluto concludere un mutuo ma piuttosto garantire debiti preesistenti.

Sempre con riferimento al difetto della *datio rei*, un altro orientamento giurisprudenziale, rimasto minoritario, qualificava l'operazione di accredito quale *pactum de non petendo ad tempus*, si trattava in sostanza di un accordo con cui il creditore si impegnava a non esigere il pagamento del debito originario per un certo periodo, senza necessità di una nuova e autonoma obbligazione⁶. Tale ricostruzione comportava l'inidoneità del negozio solu-

TATARANO, *Mutuo di scopo e mutuo fondiario tra patologie e rimedi*, Napoli, 2022, 88 ss.; G. SALVI, *La Cassazione boccia ancora l'utilizzo fraudolento del mutuo fondiario ad estinzione di debiti pregressi*, in *Giur. It.*, 2021, 1073 ss.; E. BACCIARDI, *Mutuo solutorio e causa concreta del contratto*, in *Nuova Giur. Comm.*, 2020, 2, 924 ss.; M. CAPOTORTO, *Utilizzo strumentale del contratto di mutuo per estinguere debiti preesistenti tra le parti*, in *Nuova Giur. Comm.*, 2013, 1, 1073 ss.; M. FRAGALI, *Del mutuo*, in *Comm. Scialoja-Branca*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, artt. 1813-1822, Bologna-Roma, 1966, 334 ss.

² Cass., 22.03.994, n. 2742; Cass., 19.11.1997, n. 11495; Cass., 20.03.2003, n. 4069; Cass., 7.03.2007, n. 5265. In dottrina, cfr. R. CAFARO e P. PAGLIARO, *Il contratto di mutuo*, Milano, 2011.

³ Cass., 08.04.2020, n. 7740, in *Giur. It.*, 2021, 308 ss.

⁴ Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che il "ripianamento" di un debito chirografario della banca a mezzo di un nuovo "credito" – che la banca già creditrice realizza mediante accredito della somma su un conto corrente gravato del debito a carico del cliente – viene propriamente a sostanziare un'operazione di mera natura contabile, con previsione di una coppia di poste nel conto corrente, di cui una in "dare" e l'altra in "avere". Al riguardo, cfr. Cassazione Civile, sez. I, 25.01.2021, n. 1517, in *Corr. Giur.*, 2021, 1331 ss.; V. anche Cass., Civile, Sez. I, (ord.) 25.01.2025, n. 1850, che ha affermato che «l'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare e avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del *pactum de non petendo ad tempus*, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria [...]».

⁵ Cfr. R. CAFARO e P. PAGLIARO, *Il contratto di mutuo*, cit., 15 ss.

⁶ Sul *pactum de non petendo* cfr. R. SCOGNAMIGLIO, *Considerazioni sul "pactum de non petendo" alla luce di un rimeditato concetto del "patto" nell'ordinamento attuale*, in *Riv. Notar.*, 1986, 1, 587 ss.; G. DE CRISTOFARO, *Il "pactum de non petendo" nelle esperienze giuridiche tedesca e italiana*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1996, 1, 367 ss.; M. CONFORTINI, *"Pactum de non petendo" e prescrizione*, in *Riv. It. Sc. Giur. It.*, 2021, 367 ss. Di recente, cfr. T. DALLA MASSARA e M. ORLANDI, *Studi sull'accordo di non chiedere*,

torio a fungere da titolo esecutivo autonomo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., poiché il credito azionabile sarebbe rimasto quello originario, configurandosi, nella specie, solo una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente⁷.

Un'altra tesi elaborata dalla giurisprudenza di legittimità nell'ultimo decennio, ha richiamato la categoria del negozio indiretto in quanto oltre al risultato tipico del contratto di mutuo, i contraenti perseguirebbero uno scopo ulteriore e cioè il ripianamento dell'esposizione debitoria del mutuatario⁸.

In questo contesto, nella giurisprudenza è emersa la riflessione sulla possibile configurabilità di un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente e il successivo mutuo solutorio. Sul punto, la Corte di legittimità si

Roma, 2024; M. D'ONOFRIO, *Il "pactum de non petendo": struttura e disciplina*, Napoli, 2021; M. ORLANDI, *"Pactum de non petendo" e inesigibilità*, Milano, 2000; P. GALLO, *"Pactum de non petendo" e prescrizione*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2020, 984 ss.; C. COLOMBO, *Mutuo o "pactum de non petendo ad tempus": la parola alle Sezioni Unite*, in *Nuova Giur. Comm.*, 2025, 2, 182 ss.

⁷ Al riguardo, cfr. Cass., sez. I., 05.08.2019, n. 20896, in *Studium iuris*, 2019, 338 ss. Si rinvia, altresì, nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Piacenza, 24.06.2024, n. 552; Tribunale di Vicenza, 30.12.2024, n. 2171 << il mutuo solutorio non configura un vero e proprio contratto di mutuo, ma un'operazione meramente contabile che non implica la reale consegna di denaro dal mutuante al mutuatario >>.

⁸ L'intento solutorio perseguito dalle parti, non comporterebbe simulazione del contratto di mutuo, in quanto ricorrerebbero sia la concessione delle somme da parte del mutuante nei confronti del mutuatario, sia l'assunzione dell'obbligo da parte di quest'ultimo di restituire il *tantundem*. Con riferimento al superamento del mutuo solutorio quale contratto simulato o illecito per motivo comune ad entrambe le parti e per quanto riguarda il tema della qualificazione della fattispecie quale "negozio indiretto", cfr. Cass., 29.02.2016, n. 3955: <<E' da puntualizzare che sul tema afferente la giurisprudenza di questa corte ha conosciuto, nell'ultimo ventennio, una progressiva evoluzione infine attestata sul principio secondo cui l'erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente né le fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per un debito preesistente) né quella della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito). Essa può integrare, invece, e normalmente integra una fattispecie di procedimento negoziale indiretto, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l'estinzione del precedente debito chirografario >>. Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, che è tornata sul tema con riguardo ad un'ipotesi di fallimento, la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario non integra quella del negozio simulato, ma un procedimento indiretto, realmente voluto dalle parti al fine di garantire il mutuante, attraverso la sostituzione di un precedente credito chirografario con un credito munito di causa di prelazione. Sul punto si richiama il passaggio della decisione della Corte di Cassazione del 22.02.2021, n. 4694: << In tema di fallimento, la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione, per altro verso a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso >>. In dottrina, per una completa ricostruzione del quadro giurisprudenziale, v. L. ANDRETTO, *Mutuo erogato in funzione solutoria di un debito pregresso: ricadute sulla causa petendi della domanda d'ammissione al passivo*, in *Il fallimento*, 2022, 11, 1407 ss.



è espressa in senso negativo, evidenziando che ad impedire il collegamento sarebbe la distanza temporale tra la stipulazione dei due contratti che non consente di individuare il requisito soggettivo del collegamento individuato nella comune volontà delle parti di instaurare una relazione funzionale tra due negozi nel contesto di un'operazione unitaria chiamata a realizzare un determinato obiettivo economico che i singoli contratti, autonomamente, non potrebbero soddisfare⁹. Il fatto che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra i due negozi sembra “sgretolare” il quadro unitario che invece rappresenta lo sfondo necessario per la realtà del collegamento negoziale¹⁰.

⁹ Con una recente pronuncia la Corte ha escluso il collegamento perché ha ritenuto non provato un collegamento negoziale tra il rapporto di conto corrente da estinguere e il contratto di mutuo al fine di una loro considerazione unitaria. In particolare, la Corte ha osservato che «<affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonchè dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro>>. Cfr. Cass. civ., Sez. II, (ord.) 23.03.2022, n. 9475. Al riguardo, cfr. anche Cass, S.U., 27.03.2008, n. 7930.

¹⁰ Secondo un indirizzo dottrinale minoritario, il vincolo che verosimilmente intercorre tra il contratto di mutuo e il negozio in cui trova titolo il debito da ripianare può assumere, a seconda dei casi, o la fisionomia del collegamento negoziale o della novazione dell'obbligazione. A tracciare il confine tra le due realtà giuridiche sarebbe la prosecuzione del rapporto pregresso, ossia del contratto di conto corrente. Se, infatti, il mutuatario con la somma mutuata ripiana il debito ed estingue il contratto di conto corrente, si configura il fenomeno proprio della novazione, cioè la sostituzione dell'obbligazione originaria con una nuova obbligazione. In questo caso, infatti, l'unico rapporto contrattuale che resterebbe attivo tra le parti sarebbe rinvenibile nel contratto di mutuo -concluso per ripianare il debito- essendo venuto meno il contratto di conto corrente in forza dell'avvenuto ripianamento del debito. Se invece le parti decidono di proseguire il rapporto di conto corrente anche a seguito dell'accredito in funzione solutoria, allora potrà configurarsi il collegamento negoziale in quanto i rapporti obbligatori intercorrenti tra le parti saranno contestualmente regolati da due negozi, quello di conto corrente e quello di mutuo. La tesi che qualifica l'operazione in termini di novazione è stata fortemente criticata da una corrente di pensiero dottrinale che pone al centro dell'indagine sulla individuazione della natura del mutuo solutorio l'effetto dilatorio che caratterizza la fattispecie, in ragione del quale si configurerebbe un *pactum de non petendo ad tempus* che, prevedendo la dilatazione delle scadenze dei debiti pregressi, comporterebbe una modificazione accessoria dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1231 c.c. e non la novazione della stessa. Per un inquadramento esaustivo sul tema, cfr. L. ANDRETTO, *Mutuo erogato in funzione solutoria di un debito pregresso: ricadute sulla causa petendi della domanda d'ammissione al passivo*, cit., 1405 ss. Sul punto, l'A. osserva che «<l'*animus novandi* richiesto dall'art. 1230, comma 2, c.c., è in particolare rinvenibile nella stessa clausola di destinazione che connota il mutuo d scopo, mentre l'*aliquid novi* è costituito non solo dalle rinnovate tempistiche dei pagamenti ma, più in generale, dalla peculiare disciplina del contratto di mutuo, cui l'obbligazione originaria era estranea>>. *Contra*, S. PAGLIANTINI, *Nella spirale procellosa del mutuo ipotecario solutorio (e di quello condizionato): noterelle di un giurista prestigiatore ai confini della realtà*, cit., 2953, che evidenzia che non si può parlare di novazione con riferimento al mutuo solutorio, in quanto se la consegna della somma si dà per avvenuta, l'estinzione della pregressa obbligazione si dà per adempimento o al più per compensazione. Al riguardo, si rinvia anche a D. FAUCEGLIA, *La dilazione innova o nova il rapporto obbligatorio?*, cit., 220 ss. Interessante appare la riflessione dell'A. che contestando l'orientamento della giurisprudenza che qualifica il mutuo solutorio in termini di novazione, osserva: «Il recente orientamento non

Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità supera le tesi del contratto simulato e del negozio indiretto e riconduce l'operazione contabile di accredito nella categoria del contratto di mutuo¹¹ per due ragioni: il contratto non richiede, soprattutto nel momento in cui si ha sempre un maggiore ricorso alla moneta elettronica, una *traditio* fisica, ma è sufficiente che lo spostamento patrimoniale avvenga con l'accredito in conto corrente che prova il trasferimento patrimoniale sul piano giuridico¹². La seconda attiene al principio dell'autonomia negoziale delle parti che non vogliono ricorrere allo schema del *pactum de non petendo* ma ad un contratto che si perfeziona allorché la somma mutuata sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario¹³.

Ne consegue che è sufficiente che il trasferimento del denaro avvenga sul piano giuridico, attraverso l'accreditamento in conto corrente¹⁴ per configurarsi un contratto di mutuo.

convince affatto. Esso non tiene conto sia della realtà dei fatti e sia della normativa codicistica, laddove proprio all'art. 1231 c.c. fa espresso riferimento alla modificazione accessoria dell'obbligazione che, come tale, non produce novazione [...]. V. altresì, T. DI MARCELLO, *Il "mutuo solutorio" tra effettività della consegna e così detto effetto novativo (note sulla funzione della consegna nelle norme sul mutuo)*, in *Dir. Bancario*, 2024, 1 ss.; In giurisprudenza, cfr. Cass. Civ., sez. I, 19.04.2022, n. 12480, in *Fallimento*, 2022, 1405 ss.; Cass. Civ., sez., 25.01.2021, n. 1517, in *Corr. Giur.*, 2021, 1331ss.

¹¹ Cfr. al riguardo, Cass., 25.07.2022, n. 23149, in *giustiziacivile.com*, 2022, la cui motivazione appare di notevole interesse e offre interessanti spunti di riflessione sul tema del mutuo solutorio. Si richiama, in particolare, il passaggio che apre la decisione: «Il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo. Esso infatti non è contrario né a norme di legge (vanamente se ne cercherebbero in tal senso, a meno di assai fantasiose interpretazioni), né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è – esso sì – principio di ordine pubblico. Non può escludersi in astratto che la concessione d'un mutuo c.d. "solutorio" possa nel singolo caso celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento: ma in tali casi l'atto sarà nullo o revocabile per questa ragione, e non perché sia stato concesso allo scopo di saldare un debito pregresso».

¹² Già in epoca risalente, autorevole dottrina aveva fatto riferimento ad una "spiritualizzazione" della *traditio*, Sul punto, v. R. SACCO, *Il contratto*, in R. SACCO e G. DE NOVA, *Il contratto*, Torino, 1993, 871 ss.; A. LUMINOSO, *I contratti tipici e atipici. Contratti di alienazione, di godimento, di credito*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 1995, 701 e ss. Per un'ampia analisi sull'evoluzione del contratto di mutuo alla luce del nuovo modo d'intendere la *traditio* nell'attuale contesto economico dematerializzato, si rinvia a L. FAUSTI, *Del mutuo*, in *Comm. del cod. civ. Scialoja - Branca - Galgano*, a cura di G. De Nova, Bologna, 2024, 85 ss.

¹³ Sul punto, si rinvia a [Cass., II Sez., 30.11.2021, n. 37654: <<il requisito della realtà, proprio della tipologia contrattuale del mutuo, può essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa che si verifica quando la somma risulta erogata per il ripianamento di una passività>>](#). Nello stesso senso, Cass., 09.06.2023, n. 16377; Cass., II Sez., 25.07.2022, n. 23149, in *giustiziacivile.com* 2022.

¹⁴ In tal senso, D. FAUCEGLIA, *La dilazione nova o innova il rapporto obbligatorio?*, cit., 200 ss. L'A. osserva che nei tempi attuali «è difficile immaginare una *datio* materiale e fisica delle somme di denaro posto che l'erogazione, in ragione delle norme sull'uso del contante, deve avvenire necessariamente con l'accredito in conto corrente (art. 49, comma 1, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231)». Pertanto, prosegue l'A., l'affermazione che il mutuo solutorio esuli dal tipo di mutuo in quanto mera operazione contabile, sarebbe decontestualizzata dalla realtà delle cose.

3. La validità del mutuo solutorio. La decisione delle Sezioni Unite

Le diverse ricostruzioni ipotizzate sulla struttura e sulla natura della fattispecie, rivestono un significativo rilievo sia sul piano concettuale che su quello pratico poiché hanno consentito di ampliare la riflessione in merito ad una figura negoziale alla quale si ricorre sempre più frequentemente nella prassi bancaria moderna.

Il dibattito, che sembrava sopito, è tornato attuale a seguito dell'ordinanza di rimessione alle SS.UU.¹⁵ relativa alla stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario le cui somme, sebbene accreditate sul conto del mutuatario, venivano immediatamente impiegate dall'istituto erogatore del credito per ripianare la posizione del cliente-mutuatario¹⁶. Il problema stava nel fatto che il mutuatario non disponeva delle somme mutate per estinguere le passività con la banca mutuante poiché il saldo dei debiti avveniva automaticamente, ovvero contestualmente all'erogazione del credito. Per tale motivo il ricorrente mutuatario, convenuto dalla banca per il pagamento delle somme, chiedeva la declaratoria di nullità del mutuo non essendosi realizzata la disponibilità del credito per mancata consegna.

La discussione verteva, quindi, sulla natura "reale"¹⁷ del contratto e sull'effettiva configurabilità nella specie della "datio rei"¹⁸. Di conseguenza si poneva il problema della validità del negozio, ma anche della sua idoneità a costituire titolo esecutivo¹⁹.

¹⁵ Cfr. Cass. Civ., Sez II, (ord.)10.07.2024, n. 18903

¹⁶ S. PAGLIANTINI, *Nella spirale procellosa del mutuo ipotecario solutorio (e di quello condizionato): notarelle sul giurista prestigiatore ai confini della realtà*, in *Foro it.*, 2024, 1, 2952 ss.; S. BONFATTI, *La disciplina del mutuo fondiario erogato per la estinzione di passività pregresse*, cit., 484 ss.

¹⁷ Al riguardo, cfr. L. NIVARRA e G. ROMAGNO, *Il mutuo*, Milano, 2000, 27 ss.; L. FAUSTI, *Il mutuo*, in *Tratt. dir. civ. del CNN*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004, 35 ss., il quale, muovendo principalmente da esigenze di tutela del mutuatario, afferma che «non esistono ostacoli logico-giuridici a ritenere che il mutuo possa atteggiarsi sia come reale sia come consensuale»; S. VECCHI, *Il contratto*, in V. CUFFARO (a cura di), *Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*, Bologna, 2005, 9 ss.; D. CENNI, *La formazione del contratto tra realtà e consensualità*, Padova, 1998, 9 ss. In giurisprudenza, v. [Cass. civ. 22.11.2021, n. 35959](#).

¹⁸ Per un'ampia analisi sulla questione si rinvia a C.M. NANNA, *Il mutuo solutorio, tra validità dell'operazione contrattuale ed effettività della traditio*, in *Nuova giur. comm.*, 2025, 193 ss.; C. NATOLI, *La validità del mutuo ipotecario in funzione solutoria*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, 6, 1367 ss.; G. SALVI, *Il mutuo solutorio al vaglio delle sezioni unite*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025, 1, 201 ss.; G. PIERSANTI, *Le Sezioni Unite sciolgono i nodi del mutuo solutorio: ha natura di mutuo ordinario e costituisce valido titolo esecutivo*, in *I Contratti*, 2025, 245 ss.; M. D'ONOFRIO, *Le Sezioni Unite sul c.d. mutuo solutorio: è valido e costituisce titolo esecutivo*, in *Giur.it.*, 2025, 1511 ss.; V. PICCININI, *Considerazioni in tema di mutuo solutorio a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite*, in *Il diritto degli affari*, 2025, 82 ss.

¹⁹ E. CAPOBIANCO, *Il mutuo bancario tra tradizione e innovazione: a proposito della formazione del titolo esecutivo*, in *Pactum*, 2023, 90 ss.; F. BARTOLINI, *Vicende della consegna nel mutuo fondiario*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 1, 330 ss.; L. POLESE, *Perfezionamento di mutuo e realtà*, in *I contratti*, 2005, 151 ss.; V. SANGIOVANNI, *Brevi note sull'erogazione del denaro nel mutuo*, in *Corr. giur.*, 2012, 139 ss.

La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità²⁰ che hanno definitivamente chiarito che il "mutuo solutorio" è un contratto pienamente valido e lecito. La sua causa risiede nella funzione di finanziamento e ristrutturazione del debito, e il requisito della *datio rei* è soddisfatto dalla disponibilità giuridica delle somme sul conto corrente del mutuatario, anche se immediatamente destinate al ripianamento di debiti preesistenti verso la stessa banca. Il contratto così concluso, in assenza di specifici vizi del consenso o di cause di invalidità, costituisce un valido titolo esecutivo²¹.

Nel momento in cui si assiste alla diffusione di circuiti alternativi di pagamento e al ricorso sempre più frequente alla moneta elettronica, il concetto di consegna non può essere inteso solo nel suo significato proprio letterale ma appare necessario adeguarlo al settore delle negoziazioni bancarie e alla nuova realtà del mercato digitale.

In questa prospettiva, la giurisprudenza ha riconsiderato il concetto di *traditio* che sussiste anche in assenza della materialità del bene²², identificando la consegna con la disponibilità giuridica delle somme²³.

Diventa fondamentale capire se nel contesto del mutuo solutorio si possa ritenere realizzata l'effettiva messa a disposizione dell'importo mutuato a favore del mutuatario considerato che la banca, dopo aver erogato la som-

²⁰ Cass., S.U., 5.03.2025 n. 5841. Nello stesso senso, v. la più recente decisione di Cass., Sez. I, 9.10.2025, n. 27077.

²¹ L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si è allineato a questo orientamento. La Decisione N. 4521 del 15.04.2024 dell'ABF ha chiaramente affermato che il "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo – in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico – poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "*datio rei*" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa. L'ABF ha esplicitamente dichiarato che la giurisprudenza citata da ricorrenti che sostenevano la nullità per "mancanza di *traditio*" era "piuttosto datata e non in linea con gli attuali orientamenti".

²² La variabile di un mutuo consensuale è da tempo discussa anche in dottrina. Sul tema per un'ampia analisi, cfr. G. D'AMICO, *La categoria dei contratti reali "atipici"*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, I, 354 ss.

²³ In dottrina, sul punto, v. S. PAGLIANTINI, *Il mutuo fondiario solutorio e l'ambaradan delle categorie civilistiche*, cit., 958. Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, alla luce del contesto attuale, caratterizzato dalla dematerializzazione dei valori mobiliari, «la *traditio* può realizzarsi sia mediante la creazione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, sia attraverso specifiche pattuizioni inserite nel contratto stesso che prevedano l'impiego della somma mutuata per soddisfare un interesse del mutuatario». Così si è espressa la Cass. Civ., Sez. III, (ord.) 23.02.2023, n. 5654. Sul punto è stato osservato ancora che il conseguimento della disponibilità giuridica da parte del mutuatario, essendo sufficiente per il perfezionamento del contratto può essere desumibile anche dall'integrazione del contratto con l'atto di quietanza a saldo. Non esclude il perfezionamento del mutuo la costituzione in pegno o deposito cauzionale delle somme erogate in favore dell'istituto di credito, in quanto tale atto presuppone logicamente e giuridicamente che la somma sia già entrata nella disponibilità patrimoniale del mutuatario, il quale ne dispone costituendola in garanzia. Tale operazione si configura come autonoma garanzia atipica e non come mutuo condizionato, essendo la banca nel possesso delle somme non per mancata erogazione ma in forza di distinto titolo giuridico rappresentato dalla garanzia costituita dal beneficiario del prestito. La violazione dell'obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto degli atti oggetto di opposizione è deducibile esclusivamente mediante ricasazione ex art. 52 c.p.c. e non può essere fatta valere come motivo di nullità della sentenza in sede di impugnazione. Nello stesso senso, Cass., 22.07.2019 n. 19654.

ma, si è immediatamente “riappropriata” della stessa ripianando la posizione debitoria del mutuatario²⁴.

Com'è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità, il patrimonio di un individuo è composto non solo da beni materiali ma, altresì, da beni immateriali e da crediti e, di conseguenza, colui che utilizza il denaro per estinguere un debito <<purga il suo patrimonio di una posta negativa>>²⁵. Allora, la *datio rei* oltre che con la consegna materiale può ritenersi integrata anche con una *traditio* immateriale, purchè funzionale allo scopo dell'operazione che consiste in questo caso nell'estinzione del debito del mutuatario²⁶.

L'unica perplessità sorge in merito all'ipotesi in cui la destinazione delle somme sia avvenuta in difetto del consenso del mutuatario.

Al riguardo la Corte ha precisato che tale circostanza non incide sulla validità del contratto che si perfeziona con l'operazione di accredito, presupposto necessario e sufficiente per la realizzazione della *datio rei*. La movimentazione in uscita delle somme dal conto corrente operata in difetto di una disposizione in tal senso dell'intestatario, rappresenta un fatto esterno e distinto dal mutuo già concluso e configura una condotta illecita posta in essere dalla banca in un momento successivo, aggredibile dall'interessato con i rimedi restitutori o risarcitori appropriati.

²⁴ Nel mutuo tradizionale presupposto dell'obbligo di restituzione è il passaggio della *res*, ovvero della somma mutuata, dalla sfera giuridica e patrimoniale del mutuante a quella del mutuatario. Pertanto, il perfezionamento del contratto di mutuo avviene nel momento in cui la somma mutuata transita dal patrimonio del mutuante al patrimonio del mutuatario, momento che si identifica con la c.d. *traditio*. Nel contratto di mutuo solutorio, invece, si realizza automaticamente la destinazione delle somme oggetto del mutuo al ripianamento del debito del mutuatario. Di conseguenza, questi non ne avrebbe mai la disponibilità perché mancherebbe l'effettiva emissione del credito da parte della banca a suo favore. Il momento della c.d. *traditio*, quindi, sembrerebbe “reciso” dall'intermediazione della banca mutuante che, riappropriandosi immediatamente delle somme, impedirebbe la effettiva messa a disposizione delle stesse a favore del mutuatario. Per tale ragione, alla luce della dubbia configurabilità del presupposto della disponibilità giuridica, in dottrina è stata messa in discussione la qualificazione dell'operazione in esame in termini di mutuo. Al riguardo, v. A. DOLMETTA, *Sulle prassi bancarie dei mutui con <<dazione> e contestuale <<contro dazione>> di somme: consegna, distantia temporis e causa concreta*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2024, 5, 693 ss. Nel mutuo solutorio lo spostamento delle somme non avviene materialmente, in quanto nel contratto di mutuo solutorio la dazione e la contro dazione sarebbero contestuali e tale contestualità sarebbe espressa all'interno delle clausole negoziali, che renderebbero superflua ogni emissione da parte della banca a favore del mutuatario. Sul punto, cfr. F. CAPPAL, *La non facile qualificazione delle operazioni di “ripianamento dei debiti pregressi a mezzo di nuovo credito*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2021, 6, 817 ss.; R. PEZZELLA, *Mutuo destinato a ripianare un debito pregresso: contratto autonomo o pactum de non petendo ad tempus?*, in *Giustiziacivile.com*, 2022.

²⁵ La consistenza patrimoniale del debitore muta: un'obbligazione viene estinta e sostituita da una nuova, spesso regolata da condizioni differenti (tasso, durata, garanzie), configurando un'operazione di ristrutturazione del debito che manifesta un interesse concreto e meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. sul punto, v. Tribunale di Campobasso, 10.01.2024.

²⁶ Cfr. Cass., 25.07.2022, n. 23149, in *giustiziacivile.com*, 2022: <<Il contratto di mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo, in quanto il ripianamento della passività costituisce una modalità di impiego dell'importo mutuato. [...] Nel contratto di mutuo, la *datio rei* può essere giuridica e non fisica, con la conseguenza che l'accredito in conto corrente è sufficiente a perfezionare il contratto>>

Se, invece, l'accredito delle somme avviene su un conto corrente già debitore nei confronti della banca e, quindi, con saldo negativo, l'estinzione dell'esposizione debitoria pregressa costituisce un effetto algebrico e avviene automaticamente secondo i meccanismi propri del conto corrente bancario ai sensi dell'art. 1852 c.c.

In questo caso, non può essere messa in discussione una determinazione volitiva del mutuatario alla destinazione delle somme per il ripianamento del saldo negativo sul presupposto che il consenso alla stipulazione del mutuo implica già di per sé l'accettazione dell'utilizzazione del credito erogato al fine di estinguere le passività già esistenti sul conto bancario.

4. Mutuo solutorio e causa

Malgrado la peculiarità dell'operazione, il contratto di mutuo solutorio configura un contratto atipico e non costituisce un mutuo di scopo²⁷.

In tal senso, assume centrale rilievo la considerazione della causa del contratto²⁸.

²⁷ Sul mutuo di scopo, v. G. ALPA e M. BESSONE, *Funzione economica e modelli giuridici delle operazioni di credito al consumo*, in *Riv. Società*, 1975, 1359 ss.; G. PIEPOLI, *Il credito al consumo*, Napoli, 1976; D. SINESIO, *Il credito al consumo*, in *Studi senesi*, 1980, 345 ss.; G. ALPA, voce "Credito al consumo", in *Digesto Civ.*, V, Torino, 1989; G. FERRANDO, *Credito al consumo: operazione economica unitaria e pluralità di contratti*, in *Riv. dir. comm.*, 1991, 1, 591; M. GORGONI, *Il credito al consumo*, Milano, 1994; per un'accurata ricostruzione storica del fenomeno in esame, GELPI-JULIEN e LABRUYRE, *Storia del credito al consumo*, Bologna, 1994, 33 ss.; M. FRAGALI, *Del mutuo*, cit., 267 ss.; ID., voce *Finanziamento*, in *Enc. Dir.*, XVII, Milano, 1968, 605 ss.; R. CLARIZIA, voce *Finanziamenti*, in *Nov.mo Dig. It.*, III, Torino, 1982, 754 ss.; M. ANNESI, voce *Finanziamento (dir. pubbl.)*, in *Enc. Dir.*, XVII, Milano, 1968, 627 ss.; G. GIAMPICCOLO, voce *Mutuo*, in *Enc. Dir.*, XXVII, Milano, 1977, 444; S. MAZZAMUTO, voce «*Mutuo di scopo*», in *Enc. Giur. Treccani*, XX, Roma, 1990, 2 ss.; M. RISPOLI FARINA, voce «*Mutuo di scopo*», in *Digesto Civ.*, XI, Torino, 1995, 559 ss.; M. BACCIGALUPI, *Note sul contratto di finanziamento*, in *Dir. ed Economia*, 1955, 106 ss.; M. BENVENUTI, *Limiti pubblicistici ai finanziamenti di medio credito*, in *Riv. Società*, 1960, 818 ss.; G. BROLI, *Osservazioni in tema di finanziamento di scopo*, in *Banca Borsa*, 1973, 2 485 ss.; F. FALCONI, *Impresa privata, contrattazione e programmazione economica*, Padova, 1978, 35 ss.; R. CLARIZIA, *La causa di finanziamento*, in *Banca Borsa*, 1982, 1, 580; M. LIBERTINI (a cura di), *Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie all'industria*, Milano, 1982, 15 ss.; CAPECCHI, *La qualificazione giuridica del mutuo di scopo*, in *Contratto e Impresa*, 1997, 539 ss.; V. ALLEGRI, *Credito di scopo e finanziamento bancario alle imprese*, Milano, 1984; L. BALESTRA, *Il mutuo di scopo tra "arricchimento" degli interessi perseguiti e deviazioni dal modello codicistico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 4, 2019, 1133 ss.; A. ZIMATORE, *Il mutuo di scopo. Problemi generali*, Padova, 1985. Si parla di rilevanza della consegna come momento esecutivo nel mutuo di scopo in L. NIVARRA e G. ROMAGNO, *Il mutuo*, Giuffrè, 2000, 428 ss.; G. TARANTINO, *Credito al consumo e obblighi di restituzione della somma mutuata*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2002, 407 ss.

²⁸ E. BETTI, *Sui principi generali de nuovo ordine giuridico*, in *Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*, Pisa, 1943, 329 ss.; ID., *Teoria generale del negozio giuridico*, Camerino Rist. 1994, 170 ss.; ID., *Causa del negozio giuridico*, in *Nov.mo Dig. it.*, III, Torino, 1957, 32 ss. Per lungo tempo, si è riconosciuta la c.d. "egemonia della bettiana funzione economico-sociale": questa era la formula con cui la causa veniva designata nel comune linguaggio dei civilisti teorici e pratici, e in particolare – pressoché invariabilmente – nelle sentenze. Il senso della formula era chiaro: concepire la causa in termini ge-



Appare infatti opportuno, ai fini dell'individuazione della natura giuridica del contratto, operare una comparazione tra le diverse fattispecie tenendo conto della causa in concreto.

Nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o pattuita convenzionalmente all'altra parte, che, a sua volta, si obbliga a restituire le somme mutate e a compiere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo²⁹. In ragione di ciò, l'impegno assunto dal mutuatario incide sulla causa del contratto perché si inserisce nel rapporto sinallagmatico. La clausola di destinazione, infatti, attribuisce un significato fondamentale alla finalità per la quale la somma erogata viene impiegata³⁰ e amplia il novero delle obbligazioni in capo al mutuatario che oltre a dover restituire la somma mutuata, naturalmente maggiorata degli interessi, deve altresì adempiere all'ulteriore attività necessaria alla realizzazione dell'obiettivo prefissato nell'accordo in funzione del quale è stato concesso il mutuo. Lo scopo, pertanto, trasmigra dall'alveo dei motivi -che, com'è noto non hanno rilevanza giuridica sul

nerali, astratti, tipizzati, e così escludere dall'area del negoziabilmente rilevante tutte le idiosincrasie della fattispecie concreta, e cioè tutti gli interessi di cui le parti fossero specificamente portatrici in quella vendita, fra loro conclusa in quelle determinate circostanze e su quei determinati presupposti, ma non ugualmente ricorrenti in tutte le vendite. Lo spirito della (causa intesa come) funzione economico-sociale era in definitiva lo stesso che portava la giurisprudenza – non senza l'avallo di amplissimi settori della dottrina – a negare di fatto ai contratti atipici quello spazio che formalmente era loro riconosciuto dall'art. 1322, comma 2, c.c., per via di forzosa riconduzione a qualche tipo legale. Sul tema della causa e, in particolare, sulla necessità di una “*expressio causae*”, ovvero sulla esigenza che gli interessi perseguiti dalle parti attraverso l'operazione negoziale siano esplicitati, si rinvia a V. SCALISI, voce *Negozio astratto*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, 115 ss.; I. LA LUMIA, *I depositi bancari*, Torino, 1913, 118 ss. Anche G. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, 404, fa ricorso alla causa, tranne per il caso in cui le prestazioni o le obbligazioni siano tutte della stessa natura, nel quale bisogna invece decidere in base alla volontà delle parti. Sul punto, M. GIORGIANNI, *Negozi giuridici collegati*, cit., 279, osserva che l'ipotesi in cui le prestazioni o le obbligazioni abbiano la stessa natura non sembrerebbe distinguersi dalle altre.

²⁹ Il mutuo di scopo viene erogato in forza di uno scopo specifico che il destinatario del mutuo ha l'obbligo di realizzare. Al riguardo, occorre distinguere: se la finalità è determinata dalla legge, si configura il mutuo di scopo legale; se invece è espressione della libera determinazione delle parti, si parla di mutuo convenzionale. Sul tema cfr., L. BALESTRA, *Il mutuo di scopo tra «arricchimento» degli interessi perseguiti e deviazioni dal modello codicistico*, in *Riv. trim.*, 2019, 4, 1133 ss.; N. MONTICELLI, *Contratto di finanziamento e rischio di cambio: il difficile equilibrio degli interessi contrapposti*, in *I Contratti*, 2003, 12, 1131 ss., per il quale «Il c.d. contratto di finanziamento, o mutuo di scopo, legale o convenzionale che sia, è una fattispecie negoziale consensuale, onerosa e atipica, che assolve essenzialmente funzione creditizia; in particolare, il finanziamento legale, in cui sono già individuati i soggetti erogatori e i soggetti che possono beneficiare del finanziamento – è un contratto obbligatorio e consensuale, all'interno del quale la consegna della somma da corrispondere rappresenta non un elemento costitutivo del contratto, ma l'esecuzione dell'obbligazione a carico del finanziatore. Tuttavia, la proprietà della somma oggetto del finanziamento si trasferisce dal finanziatore al finanziato solo con la consegna della somma stessa, in quanto solo da quel momento egli può disporne da solo, senza l'intermediazione del mutuante o anche contro la volontà di questi; ne consegue che solo dal momento della consegna si trasferiscono sul mutuatario anche i rischi derivanti dall'acquisita proprietà del denaro, compreso quello conseguente alle oscillazioni del cambio».

³⁰ Per un'ampia e completa disamina sull'atto di destinazione, si rinvia a M. ASTONE, *L'atto di destinazione*, Milano, 2008.

piano dell'efficacia negoziale-, alla categoria degli interessi che formano il regolamento contrattuale³¹. Tale circostanza genera verosimilmente un forte impatto sulla causa del contratto: è chiaro infatti che qui non si configura *sic et simpliciter* la causa di finanziamento tipica del contratto di mutuo per la presenza di un elemento in più, cioè lo scopo del finanziamento che permea tutta la vicenda negoziale connotandone il profilo causale³².

Il mutuo di scopo si caratterizza quindi per la presenza della clausola di destinazione che “imprime” al negozio un vincolo di utilizzazione della somma erogata e che delinea i contorni della fattispecie mettendo in evidenza analogie e differenze con la tradizionale figura del contratto di mutuo disciplinata agli artt. 1813 c.c. e ss.

Quando si stipula un ordinario contratto di mutuo le ragioni per le quali viene richiesta la somma erogata non assumono rilevanza sul piano giuridico. Infatti, le motivazioni e le scelte personali del mutuatario non incidono sulla struttura del negozio che si esaurisce nella erogazione della somma e nel libero godimento della stessa da parte del destinatario del credito. La causa del contratto, quindi, è quella tipica di finanziamento³³.

La destinazione delle somme mutate per il ripianamento della esposizione debitoria, infatti, rappresenta la motivazione soggettiva e non incide

³¹ Sul punto, cfr. S. LOCORATOLO, *Mutuo di scopo e fallimento del mutuatario*, in *Dir. fall.*, 1999, 1, 42; V. BUONOCORE, *Profili privatistici del mutuo agevolato*, in *Problemi giuridiche delle agevolazioni finanziarie all'industria*, a cura di R. Costi e M. Libertini, Milano, 1982, 264 ss.; R. CLARIZIA, voce *Finanziamenti*, cit., 757. Per l'importanza della clausola di destinazione come elemento tipizzante il contratto di mutuo, assumendo una rilevanza tale da penetrare nell'elemento causale dell'istituto M. FRAGALI, *Del mutuo*, cit., 61; C. COLOMBO, *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, Padova, 1999.

³² Nel contratto di mutuo di scopo il mutuante pone un vincolo di utilizzazione delle somme concesse. L'impiego del capitale penetra così nello schema causale del negozio. Pertanto – in virtù della clausola di reimpiego – la destinazione della somma si sposta dal piano dei motivi a quello della causa in concreto. Cfr., *ex multis*, A. ZIMATORE, *Il mutuo di scopo. Problemi generali*, Padova, 1985; R. CLARIZIA, voce “*Finanziamenti*”, cit., 757. S. MAZZAMUTO, voce “*Mutuo di scopo*”, cit., 1 ss.; D. LA ROCCA, *Il mutuo di scopo*, in AA.VV., *Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*, a cura di V. Cuffaro, Bologna, 2005, 179 ss. In giurisprudenza v., *ex pluribus*, Cass., 10.06.1981, n. 3752, in *Giust. civ.*, 1981, I, 2583, per cui «Il mutuo cosiddetto di scopo o di destinazione, cioè preordinato al perseguimento di determinate finalità, come quello che sia concesso a norma della l. 30 luglio 1959 n. 623 (recante incentivi in favore della media e piccola industria e dell'artigianato), è caratterizzato dal fatto che il sovvenuto non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con la corresponsione dei relativi interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto, compiendo l'attività in concreto programmata, sì che un tale impegno interviene nel sinallagma contrattuale, con rilevanza corrispettiva dell'attribuzione della somma»>; M. FRAGALI, *Del mutuo*, cit., 69 ss., secondo il quale i tratti distintivi del mutuo di scopo, sebbene elementi nuovi, non alterano il contenuto minimo dello schema causale tipico del mutuo. Lo scopo, infatti, si limiterebbe a “colorare” la causa, senza snaturarne l'identità, e ad arricchire gli effetti tipici del negozio. Cfr. sul tema anche V. TIMPANO, *Mutuo di scopo convenzionale: profili strutturali e tratti distintivi rispetto al mutuo codicistico*, in *I contratti*, 2022, 5, 13 ss.

³³ R. SACCO, *Causa e consegna nella conclusione del mutuo, del deposito e nel comodato*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1971, 1, 502 ss.; U. NATOLI, *I contratti reali. Appunti delle lezioni*, Milano, 1975, 21 ss.; N. VISALLI, *La promessa di mutuo nell'ambito della teoria del contratto reale*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, 63 ss.; P. FORCHIELLI, *I contratti reali*, Milano, 1952, 87 ss.



sulla causa del contratto che rimane comunque quella tipica del mutuo, il trasferimento di una somma di denaro con l'obbligo di restituirla³⁴.

In tal senso, appare pienamente condivisibile la lettura operata dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità che richiamano nella specie la categoria dei negozi con causa esterna in quanto la funzione solutoria rinviene la sua giustificazione causale all'esterno del regolamento contrattuale, e cioè, nell'adempimento dell'obbligazione derivante da un precedente contratto, nella specie, il contratto di conto corrente³⁵.

Per tale ragione, l'indicazione della destinazione dell'importo mutuato alla estinzione di pregresse posizioni debitorie non incide sulla tipologia del negozio, che rimane sempre un contratto di mutuo, <<costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio>>³⁶.

5. (Segue). Se il contratto di conto corrente è nullo. Quale tutela per il mutuatario?

La ricostruzione operata dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità che esclude la riconducibilità del mutuo solutorio nell'alveo del mutuo di scopo, pone alcuni problemi sul piano delle tutele.

La configurabilità di una relazione funzionale tra il primo contratto di conto corrente e il successivo negozio solutorio avrebbe definito il perimetro della tutela del mutuatario in caso di vizi del contratto di conto corrente in quanto venuto meno lo scopo per il quale la somma è stata erogata, il mutuo non avrebbe più alcuna ragione di esistere poiché verrebbe meno la funzione pratica del contratto³⁷.

La lettura che esclude che il negozio solutorio sia un mutuo di scopo solleva la questione della tutela del mutuatario e, peraltro, si pone in una prospettiva di discontinuità con l'orientamento condiviso dalla giurisprudenza. Infatti, in tema di vizi e di nullità del contratto di conto corrente, la giurisprudenza ha osservato che a determinare la nullità dell'intera operazione

³⁴ Secondo una prima ricostruzione giurisprudenziale, ormai risalente, la circostanza che il mutuo fosse erogato solo per ripianare debiti preesistenti, senza che si configurasse una reale finalità di investimento come avviene, invece, nel contratto tipico di mutuo, comportava il difetto di causa e, di conseguenza la nullità del patto di distrazione delle somme. Per tale ragione la fattispecie veniva intesa quale operazione di dilazione di pagamento non riconducibile nella categoria dei contratti. al riguardo, cfr. Tribunale Brindisi, 22.03.2013 << [...] se la causa è un elemento costitutivo e, quindi, genetico del contratto, l'effettiva realizzazione del risultato avuto di mira non rileva ai fini dell'eventuale difformità dallo schema legale e che, dunque, la nullità va dichiarata per il solo fatto che le somme erogate siano state, fin dall'inizio, anche solo in parte, vincolate al ripianamento di precedenti esposizioni debitorie del mutuatario>>.

³⁵ R. SACCO, G. DE NOVA, *Il Contratto*, in *Il Trattato di Diritto Civile*, diretto da R. SACCO, 1, Torino, 2004, 828 ss.

³⁶ Pertanto, la causa del mutuo solutorio è quella tipica del mutuo (finanziamento), ma con una finalità specifica di consolidamento o ristrutturazione del debito preesistente. Non si ravvisa in tale operazione un uso distorto dello strumento negoziale, a meno che non vengano allegati e dimostrati specifici vizi del consenso, l'approfittamento dello stato di bisogno del correntista o un accordo simulatorio tra le parti al riguardo, v. Tribunale di Lecce, 6.12.2024, n. .3764

³⁷ F. VITELLI, *Mutuo di scopo e clausola di destinazione*, in *Giur. it.*, 2005, 1406 ss.

sarebbe il difetto di causa, in quanto «il mutuo destinato a ripianare addebiti di conto corrente promanati da disposizioni negoziali nulle è privo di causa»³⁸. Sembrerebbe emergere l'esistenza di una relazione di interdipendenza funzionale tra il contratto di mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore di un conto corrente e il contratto di conto corrente medesimo, in forza della quale le patologie del contratto di conto corrente si trasferiranno sul successivo negozio di mutuo che, di conseguenza, risulterà colpito da un'invalidità derivata in quanto inesistente (anche parzialmente) o illegittimo il presupposto su cui si fonda³⁹.

Una interpretazione in tal senso, peraltro, consentirebbe di individuare gli strumenti di tutela ai quali il mutuatario potrebbe ricorrere nel caso in cui il contratto di mutuo finalizzato al ripianamento della propria esposizione debitoria⁴⁰ sia collegato e successivo a un contratto di conto corrente che presenta un vizio che comporti la nullità del negozio, come per esempio nel caso in cui nel contenuto del contratto di conto corrente siano inserite delle clausole – illegittime – che applicano interessi usurari e anatocistici⁴¹. In

³⁸ Cfr. al riguardo, Trib. Bergamo, 15.02.2017, n. 383; Trib. Taranto, 14.03.2014 n. 789; Trib. Brindisi, 4.12.2006. Anche la giurisprudenza di legittimità si pone sulla stessa linea. Cfr., Cass., 8.04.2009, n. 8564, in cui la Corte ha accertato la mancata ultimazione dei lavori di un complesso edilizio per la quale il mutuo era stato concesso, perché l'accordo appariva *ab initio* incentrato sul pagamento di debiti preesistenti del mutuatario.

³⁹ Pertanto, nel caso in cui il saldo debitore del conto corrente derivi dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi, tali vizi si ripercuoteranno, inevitabilmente, anche sul contratto di mutuo che risulterà nullo per difetto di causa, considerato che sarebbe volto a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente poiché deriverebbe dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti. Sul punto, cfr. App. Torino, 15.06.2015, ove si legge che «essendo il mutuo finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente (risultante dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti), lo stesso è nullo per mancanza di causa concreta: nulla deve essere restituito, in forza di detto contratto, dal correntista alla Banca (che, anzi, è tenuta a restituire al correntista/mutuatario le rate di mutuo versate). In effetti, in tale ipotesi l'accredito della somma mutuata sul conto corrente costituisce una mera operazione contabile, finalizzata ad «abbattere» lo scoperto poi rivelatosi insussistente. Ciò posto, neppure possono ritenersi valide né efficaci le fidejussioni poste a garanzia del contratto di mutuo. Ne deriva, altresì, l'illegittimità della segnalazione della posizione del debitore alla Centrale rischi (con ogni conseguenza in punto di risarcimento del danno)». Vedi in tal senso, anche, Trib. Sulmona, 26.06.2019; Trib. Forlì, 8.01.2020; Trib. Vicenza, 17.04.2020

⁴⁰ Al riguardo, si è posta la questione se il correntista può essere convenuto per il pagamento delle somme – finanziate con il contratto di mutuo successivo – destinate ad estinguere i debiti pregressi che hanno causa in un contratto viziato. Più precisamente, se la clausola in base alla quale sono stati calcolati gli interessi viene dichiarata invalida senza intaccare il contratto di conto corrente, potrebbe procedersi alla rideterminazione del rapporto di dare e avere con l'applicazione del tasso legale, e giungere, quindi, ad una nuova determinazione del credito della banca. Sul punto, Cfr. Cass. 25.11.2010, n. 23974

⁴¹ In merito alla pattuizione degli interessi, la giurisprudenza ha sostenuto che la pattuizione di interessi ultralegali è nulla se la relativa convenzione non è stipulata in forma scritta. La forma scritta è richiesta *ad substantiam*, ovvero a pena di nullità della pattuizione dell'interesse ultralegale. La Suprema Corte chiarisce che «affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa. Tale condizione – che, nel regime anteriore all'entrata in vigore della l. 17.02.1992, n. 154, poteva ritenersi soddisfatta anche per *relationem*, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione



questo caso, accogliendo la tesi sul collegamento⁴², la nullità si trasmetterebbe automaticamente anche al contratto di mutuo solutorio⁴³. Di conseguenza, nella misura in cui le somme concesse a mutuo siano state concretamente destinate all'estinzione dei debiti illegittimi, in forza del collegamento negoziale, la nullità delle clausole di un conto corrente si rifletterà sul collegato contratto di mutuo, stipulato per azzerare le passività del conto corrente medesimo, senza conseguenze pregiudizievoli per il correntista che, pertanto, non sarà tenuto alla restituzione delle somme mutate, peraltro mai uscite dalle casse dell'istituto di credito⁴⁴.

del saggio di interesse oggi può dirsi soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante”; ne consegue che la pattuizione di interessi ultralegali, per essere valida non deve superare il tasso di usura (l'art. 1815, comma 3 c.c. stabilisce che “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”) e deve rivestire la forma scritta, in mancanza della quale si devono applicare gli interessi nella misura legale (l'art. 1284, comma 3 c.c. prevede che “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale”). In tal senso, cfr. Cass., Sez III, 7.03.2017, n. 5609.

⁴² Per una compiuta disamina sul tema del collegamento negoziale, senza pretesa di completezza, considerata l'ampia letteratura giuridica sul tema, si segnalano i contributi di M. GIORGIANNI, *Negozi giuridici collegati*, in *Riv. it. Scienze giur.*, 1937, 275 ss.; U. NATOLI, *In tema di collegamento funzionale fra contratti*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1943, 2, 328 ss.; A. VENDITTI, *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, in *Giust. civ.*, 1954, 1, 259; N. GASPERONI, *Collegamento e connessione tra negozi*, in *Riv. dir. comm.*, 1955, 1, 357; F. DI SABATO, *Unità e pluralità di negozi (Contributo alla dottrina del collegamento negoziale)*, *Riv. dir. civ.*, 1959, 1, 412; R. SCOGNAMIGLIO, *voce Collegamento negoziale*, in *Enc. dir.*, VII, 1960, 375; P. SENOFONTE, *In tema di negozi collegati*, in *Dir. giur.*, 1960, 273 ss.; F. Messineo, *voce Contratto collegato*, in *Enc. dir.*, X, 1962, 48; G. GANDOLFI, *Sui negozi collegati*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, II, 342 ss.; C. DI NANNI, *Collegamento negoziale e funzione complessa*, in *Riv. dir. comm.*, 1977, 279; G. CASTIGLIA, *Negozi collegati in funzione di scambio*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, 398 ss.; G. SCHIZZEROTTO, *Il collegamento negoziale*, Napoli, 1983; G. FERRANDO, *I contratti collegati*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, 2, 256; S. O. CASCIO, C. AGIROFFI, *voce Contratti misti e contratti collegati*, in *Enc. giur.*, 1988, IX; A. RAPAZZO, *I contratti collegati*, Milano, 1998; C. COLOMBO, *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, Padova, 1999; G. LENER, *Profili del collegamento negoziale*, Milano, 1999; G. FERRANDO, *I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative*, in *Contr. e impr.*, 2000, 127; A. PALAZZO, *Operazioni economiche e collegamento negoziale in una recente ricostruzione*, in *Riv. dir. comm.*, 2001, 1, 387 ss.; F. MAISTO, *La logica del collegamento funzionale tra contratti nell'attuale esperienza giuridica*, in *Rass. dir. civ.*, 2003, 495 ss.; V. BARBA, *La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 791 ss. e 1167 ss.

⁴³ Nelle ipotesi di collegamento bilaterale, l'interdipendenza consiste in un'influenza reciproca, cioè ogni vicenda di un contratto si ripercuote sull'altro e viceversa. In tale prospettiva, i negozi giuridici sono “collegati” al fine del raggiungimento di uno scopo unitario e per la realizzazione di una determinata operazione contrattuale. Sicché, il venir meno di uno influenzerebbe l'intera vicenda contrattuale e, conseguentemente, se un contratto diviene inefficace per cause sue proprie (nullità, annullabilità, inadempimento, ecc.), gli altri collegati verrebbero meno per il verificarsi della condizione consistente nell'impossibilità di realizzare l'intera operazione economica. Sul punto, cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile, Il contratto*, Milano, 1987, 3, 456 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Collegamento negoziale*, cit., 61; F. MESSINEO, *Contratto collegato*, cit., 49 ss.; F. DI SABATO, *Unità e pluralità di negozi*, op. cit., 413; A. VENDITTI, *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, cit., 259.

⁴⁴ Trib. Bergamo 15.0.2017; Trib. Catanzaro 5.12.2017; Trib. Arezzo 5.03.2016; Trib. Taranto 14.03.2014; Trib. Santa Maria Capua Vetere 29.05.2009; Trib. Lecce, 1.02.2013: «difetta di causa sua propria il contratto di mutuo stipulato non già allo scopo di erogare un

Tuttavia, sebbene una lettura in tal senso sembra condivisa dalla giurisprudenza, soprattutto di merito⁴⁵, ad oggi risulta esclusa dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha ricondotto il mutuo solutorio alla classica fattispecie del mutuo codicistico, alla luce di una ricostruzione della fattispecie per la quale la destinazione delle somme non condiziona la causa tipica del contratto di mutuo che resta quella di finanziamento. L'intento solutorio si colloca in un contesto distinto che attiene allo scopo personale del mutuatario che rimane esterno alla struttura del contratto. Per tale ragione si esclude la riconducibilità della fattispecie al mutuo di scopo e la tesi del collegamento negoziale.

6. Mutuo solutorio in frode ai creditori: i rimedi

La decisione in esame ha aperto la riflessione anche sull'eventuale ipotesi che il mutuo solutorio sia stato stipulato al fine di frodare i creditori o per sottrarre garanzie patrimoniali alla massa fallimentare⁴⁶.

In questo caso la Corte di legittimità ha escluso interferenze con la nullità del contratto. La circostanza che le parti abbiano fatto ricorso al negozio solutorio allo scopo di ledere la *par condicio creditorum* non è una questione che attiene al piano della validità del contratto quanto, piuttosto, al piano dell'efficacia.

finanziamento al mutuatario ma esclusivamente al fine di ripianare una preesistente posizione debitoria di conto corrente sostituendola con altra, a scadenza differenziata, munita di una situazione di certezza che il vecchio debito non possedeva a causa di eventuali profili di nullità di clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della applicazione di commissioni e spese non pattuite»

⁴⁵ Come evidenziato dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, la validità del mutuo solutorio non esclude che, ove esso sia funzionalmente collegato a un conto corrente viziato (ad esempio, per nullità di clausole), le nullità del conto corrente possano "riverberarsi sui contratti di finanziamento" in applicazione del principio "*simul stabunt simul cadent*" e a titolo di "illegittimità derivata". In tal senso, cfr. App. Reggio Calabria, 28.10.2024, n.751. Tuttavia, questo attiene a vizi a monte del debito ripianato, non alla causa intrinseca del mutuo solutorio in sé.

⁴⁶ Cfr. al riguardo, Cass., 25.07.2022, n. 23149, la cui motivazione appare di notevole interesse e offre interessanti spunti di riflessione sul tema del mutuo solutorio. Si richiama, in particolare, il passaggio che apre la decisione: «< Il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo. Esso infatti non è contrario né a norme di legge (vanamente se ne cercherebbero in tal senso, a meno di assai fantasiose interpretazioni), né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è – esso sì – principio di ordine pubblico. Non può escludersi in astratto che la concessione d'un mutuo c.d. "solutorio" possa nel singolo caso celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento: ma in tali casi l'atto sarà nullo o revocabile per questa ragione, e non perché sia stato concesso allo scopo di saldare un debito pregresso. E nel presente giudizio gli opposenti non hanno mai fatto questione né di revocatoria, né di ammissione ad un passivo fallimentare. Del resto, che mutui e finanziamenti persino agevolati od erogati dallo Stato possano essere utilizzati per estinguere debiti pregressi, anche verso lo Stato stesso, è previsto in alcuni casi dalla legge (L. 8 agosto 1977, n. 546, articolo 2; Decreto Legge 18 novembre 1966, n. 976, articolo 43 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); R. Decreto Legge 15 aprile 1926, n. 765, articolo 16), sicché appare arduo predicare la nullità d'una operazione consentita dalla legge»>>.



Infatti, non si è in presenza dei presupposti per l'applicabilità della nullità ex art. 1418 c.c. in quanto il mutuo solutorio non manca di alcuno degli elementi essenziali ex art. 1325 c.c., né configura la violazione di una norma imperativa. L'abuso di uno strumento contrattuale per il perseguimento di finalità pregiudizievoli nei confronti dei terzi, nella specie i creditori, produce delle conseguenze sul piano dell'efficacia. Ne consegue che, con riferimento al profilo della tutela, i rimedi apprestati dall'ordinamento saranno rintracciabili nell'azione revocatoria (ordinaria o concorsuale) e nell'inefficacia delle garanzie concesse abusivamente previo accertamento dei presupposti richiesti ex lege per l'esercizio della tutela.

7. Conclusioni

Alla luce della più moderna interpretazione del concetto di *traditio*, si riconosce la piena legittimità del mutuo solutorio, della finalizzazione del credito al ripianamento dei debiti e delle modalità di esecuzione del contratto.

Le Sezioni Unite della Corte di legittimità hanno ricostruito il contrasto tra la tesi che configura nella fattispecie una mera operazione contabile che determina i soli effetti del *pactum de non petendo ad tempus* e la tesi, accolta dall'orientamento maggioritario, che riconduce il mutuo solutorio alla fattispecie delineata nell'art. 1813 c.c.

Pur essendo il mutuo un contratto che si perfeziona con la consegna materiale della *res*⁴⁷, l'evoluzione dei sistemi di pagamento ha reso necessario riconsiderare la tradizionale concezione di *traditio*.⁴⁸

Ne consegue che l'accredito sul conto corrente del mutuatario è sufficiente ad integrare la *datio rei* richiesta per il perfezionamento del contratto poiché crea "un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario"⁴⁹.

A rafforzare il concetto è il richiamo, operato dalla Corte, alla nozione di effetto giuridico che, nella specie, sarebbe rappresentato dal mutamento delle disponibilità economiche e finanziarie del mutuatario che si realizza al momento dell'accredito della somma mutuata sul suo conto corrente⁵⁰.

⁴⁷ In dottrina è stato evidenziato che «Il momento genetico del contratto non può ridursi al solo consenso ma deve comprendere un trasferimento patrimoniale, inteso come «ingresso effettivo nella sfera giuridica del mutuatario di un valore fungibile». Sul punto, cfr. C. M. BIANCA, *Diritto civile*, IV, Milano, 2000, p. 393 ss.; P. RESCIGNO, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2010, 431 ss. Al riguardo, v. anche MESSINEO, voce «Contratto», in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, 905.

⁴⁸ Il tema è ampiamente approfondito da G. MARINO, *Dalla traditio pecuniae ai pagamenti digitali*, Giappichelli, 2018.

⁴⁹ Sul punto, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 10.07.2024, n. 18903. In un'epoca di moneta elettronica, qualsiasi *solutio* si riduce ad una partita contabile e negare validità a tali operazioni significherebbe porsi in contrasto con la dematerializzazione dei valori e le stesse norme anti-riciclaggio che limitano l'uso del contante. Sul punto, v. Trib. Milano, 9.02.2024, n- 1582; Trib. Piacenza, 24.06.2024, n. 552.

⁵⁰ La Corte mette in evidenza che la sequenza norma-fatto-effetto descrive un processo logico giuridico fondamentale in cui un fatto concreto viene inquadrato nella fattispecie astratta descritta dalla norma determinando un effetto giuridico. L'effetto coinciderebbe quindi con il mutamento della disponibilità economica del mutuatario e sarebbe condiziona-

Anche sul piano dell'efficacia è stata superata ogni questione e, quindi, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c. - atto pubblico o scrittura privata autenticata- il contratto di mutuo solutorio costituisce un valido titolo esecutivo⁵¹.

La decisione in esame ha rappresentato l'occasione per tornare sul tema classico della causa poiché ha qualificato il mutuo solutorio quale negozio con causa esterna, tracciando una netta linea di demarcazione tra la fattispecie solutoria e il mutuo di scopo, la cui destinazione, invece, inciderebbe sulla causa e, quindi, sulla struttura del sinallagma negoziale.

Tale ricostruzione appare pienamente condivisibile anche se lascia aperta la questione sulla tutela del mutuatario nel caso in cui il negozio di conto corrente sia affetto da vizi che non potranno essere fatti valere al fine di un eventuale risoluzione del successivo contratto solutorio, non essendo stata riconosciuto il collegamento tra i negozi.

L'accredito della somma sul conto corrente, anche se nullo, trasferisce la disponibilità della *res* al mutuatario, perfezionando il negozio solutorio che, pertanto, produrrà i suoi effetti. Di conseguenza, il mutuatario sarà tenuto alla restituzione delle somme mutate a prescindere da eventuali patologie del precedente contratto di conto corrente.

to dal fatto dell'accredito. La riflessione è mutuata dalla concezione di effetto giuridico di A. FALZEA, voce *Efficacia giuridica*, ora in ID., *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, II, *Dogmatica giuridica*, Milano, 1997, 5 ss., che definisce l'effetto giuridico come un valore condizionato da un fatto della realtà che traduce nell'ambito della norma la classe di valori o interessi umani a cui il diritto intende dare tutela.

⁵¹ Sulle questioni sottese alla struttura del contratto di mutuo nell'attuale contesto economico caratterizzato dalla dematerializzazione dei trasferimenti di somme di denaro, si rinvia a E. CAPOBIANCO, *Il mutuo bancario tra tradizione e innovazione: a proposito della formazione del titolo esecutivo*, in *Pactum*, 4, 2023, 89 ss.; M. TATARANO, *Il mutuo bancario*, in *Contratti bancari*, a cura di E. Capobianco, Milano, 2021, 845 ss.; A. BUSANI e G. MANNELLA, *Metodologie di erogazione del mutuo bancario*, in *Riv. dir. banc.*, 2022, 4, 218; L. NIVARRA, G. ROMAGNO, *Il mutuo*, Milano, 2000, 3 ss.; F. CARRISI, *Il comodato e il mutuo*, nel *Trattato Vassalli*, Torino, 1957, 87; G. D'AMICO, *La categoria dei c.d. contratti reali "atipici"*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, 352 ss.; G. GIAMPICCOLO, voce «Mutuo», cit., 448.

